

TAR Liguria, Sezione Prima, Sentenza n. 342 del 13 maggio 2024

RTI – Mandato alla capogruppo – Data certa anteriore al termine per presentazione offerte – Basta dichiarazione nel DGUE

Pubblicato il 13/05/2024

N. 00342/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto da (...), in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con (...), nonché della mandante (...) in proprio, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in (...);

nei confronti

(...) S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI formato da (...) S.r.l. con (...), nonché di (...), in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (...);

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO l'annullamento, previa sospensione:

- della determinazione del Servizio Patrimonio del Comune di (...) n. 61/4 del 16 gennaio 2024, comunicata con nota prot. n. 1844 del 16 gennaio 2024, avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica di affidamento dell'impianto sportivo per il gioco del calcio di proprietà del Comune di (...) denominato "E. SCLAVI"

nonché sospensione,

- di tutti – nessuno escluso – i verbali del procedimento di gara, sia conosciuti, sia ignoti, ed in particolare:

- del verbale del Sedgio di Gara seduta n. 1 del 18 settembre 2023;

- del verbale del Sedgio di Gara seduta n. 2 del 2 ottobre 2023;

- del verbale del Sedgio di Gara seduta n. 3 del 6 ottobre 2023;

- del verbale generale della seduta della Commissione di Gara n. 4 del 6 ottobre 2023;

- del verbale generale della seduta della Commissione di Gara n. 5 del 9 ottobre 2023;

- del verbale generale della seduta della Commissione di Gara n. 6 del 14 novembre 2023;

- del verbale generale della seduta della Commissione di Gara n. 7 del 27 novembre 2023;

- del verbale generale della seduta della Commissione di Gara n. 8/4 del 21 ottobre 2023;

nonché per quanto occorrer possa:

- dell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione d'uso dell'impianto sportivo, privo di rilevanza economica, denominato "Campo Sclavi" in (...) dell'8

agosto 2023;

- del Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 27 luglio 2023;
- della Determina del Servizio Patrimonio n. 1563/123 dell'8 agosto 2023;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e susseguente, ancorché non conosciuto;

nonché per:

- il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore delle ricorrenti;
- la caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto di concessione (non conosciuto) eventualmente già stipulato tra il Comune di (...) e le controinteressate;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna dell'Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D.Lgs. 104/2010, comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l'eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte delle controinteressate;

B) Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALALE presentato dalla controinteressate (...) S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI formato da (...) S.r.l. con (...), nonché di (...), in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati (...), l'annullamento:

- della determinazione del Servizio Patrimonio del Comune di (...) n. 61/4 del 16/1/2024, e degli atti ad essa preparatori, presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare la determinazione assunta dal Seggio di (...) seduta n. 1 del 18/09/2023 con cui è stata ritenuta incompleta la documentazione presentata da (...) s.r.l. e (...) ed è stato deciso di procedere ad aprire il procedimento di soccorso istruttorio;

- della nota del Responsabile del Servizio IX Patrimonio 18/09/2023 prot.n.26998 e della determinazione del Seggio di Gara nella seduta n. 3 del 06/10/2023 con la quale si è proceduto “all'ammissione dell'operatore economico (...)/ (...)”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (...) e delle controinteressate (...) S.r.l. e (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2024 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

1) Il Comune di (...), proprietario di un impianto sportivo composto da un campo da calcio in erba, un campo da calcetto e un edificio ad uso uffici, spogliatoi e servizi, con delibera di Giunta n. 113 del 27.7.2023 ha disposto di affidarlo in concessione fino al 31.12.2027.

2) In data 9.8.2023 è stato pubblicato l'avviso pubblico che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto:

- il termine ultimo di presentazione delle offerte per il giorno 11.9.2023;
- la possibilità di partecipare alla gara in forma singola o raggruppata e, in tale seconda ipotesi, con sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i partecipanti, con presentazione nella documentazione amministrativa dell'impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo ad uno degli offerenti;
- il criterio di valutazione delle offerte con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui fino ad 80 riservati all'offerta tecnica e fino a 20 per l'offerta economica;
- la ripartizione degli 80 punti in linea tecnica secondo i seguenti parametri: 1.1) piano di utilizzo, fino a 16 punti; 1.2) esperienza nella gestione di manifestazioni,

fino a 6 punti; 1.3) storicità e continuità organizzativa, fino a 12 punti; 1.4) numero di tesserati residenti nel Comune alla data del 31.12.2022, fino a 10 punti; 1.5) periodo di gestione di impianti sportivi, fino a 10 punti; 1.6) programma di conduzione tecnica, fino a 6 punti; 1.7) progetto di riqualificazione e miglioria dell'impianto, fino a 20 punti.

3) All'avviso pubblico sono stati allegati due modelli di domanda di partecipazione, uno per i partecipanti singoli e l'altro per i partecipanti informa associata.

4) Alla selezione hanno partecipato solo i seguenti due costituendi raggruppamenti temporanei di imprese:

- il primo formato da (...) in unione con la (...) (d'ora in poi semplicemente: RTI (...) o ricorrente);

- il secondo formato dalla (...) S.R.L. e dalla (...) (d'ora in poi: RTI (...) o controinteressato).

5) Entrambi i candidati hanno utilizzato i moduli per la domanda di partecipazione allegati all'avviso pubblico.

6) La commissione ha attivato il soccorso istruttorio rilevando che l'RTI controinteressato non aveva allegato alla documentazione amministrativa l'impegno di conferire il mandato collettivo alla capogruppo in caso di aggiudicazione.

L'RTI (...), nei termini assegnati, ha presentato la scrittura privata contenente tale impegno datata 1.9.2023 e, pertanto, è stata ammessa alla gara.

7) La commissione ha valutato le offerte tecniche attribuendo 63 punti all'RTI (...) e 74 all'RTI (...), nonché quelle economiche assegnando 5,332 punti all'RTI (...) e 20 all'RTI (...) e, quindi, ha stilato la seguente graduatoria:

- al primo posto l'RTI (...) con 94 punti (74+20);

- al secondo posto l'RTI (...) con 68,332 punti (63 +5,332).

Il differenziale di punteggio tra i due soggetti graduati ammonta, dunque, a 25,668 punti.

8) Con determinazione dirigenziale n. 61/4 del 16.1.2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'RTI (...).

9) L'RTI (...) ha impugnato la citata aggiudicazione con il ricorso principale, deducendo due motivi:

- con il primo ha lamentato la mancata esclusione dell'aggiudicatario RTI (...) per avere esibito, in esito al soccorso istruttorio, l'impegno a conferire il mandato collettivo alla capogruppo contenuto in una scrittura priva di data certa anteriore al termine ultimo di presentazione delle offerte, in violazione dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti);

- con il secondo – dedotto in via gradata – ha censurato l'attribuzione di alcuni punteggi tecnici, ritenendoli errati in fatto o manifestamente irrazionali, confidando che la loro corretta valutazione avrebbe comportato l'assegnazione di un punteggio tecnico sufficiente ad invertire il posizionamento in graduatoria.

Il ricorso, invece, non ha censurato la valutazione dell'offerta economica.

10) Si sono costituiti in giudizio il Comune di (...) e l'RTI controinteressato.

11) Alla camera di consiglio del 23.2.2024, previa rinuncia all'istanza cautelare da parte dell'RTI ricorrente, è stata fissata l'udienza di discussione del 3.5.2024.

12) Successivamente le controinteressate hanno presentato il ricorso incidentale con cui hanno dedotto due motivi:

- il primo inteso a contestare la necessità del soccorso istruttorio, atteso che l'impegno a costituire l'RTI sarebbe evincibile dalla stessa domanda di partecipazione nella quale sarebbe stata espressamente indicata – come Capofila – la società (...), così dimostrando l'esistenza dell'impegno ad individuare il mandatario del costituendo Raggruppamento, senza necessità di integrare la documentazione di gara;

- con il secondo ha censurato l'omessa esclusione dell'RTI ricorrente atteso che la sua componente (...) è un'associazione di secondo livello non costituita da atleti ma da associazioni, le quali non avrebbero sottoscritto l'offerta.

13) All'udienza del 3.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

14) In merito all'ordine di esame delle impugnazioni si procede prioritariamente allo scrutinio del ricorso principale atteso che, in caso di infondatezza, determinerebbe l'improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.

15) Con il PRIMO MOTIVO del ricorso principale l'RTI (...) ha contestato la mancata esclusione dell'RTI (...) perché, in seguito al soccorso istruttorio, avrebbe esibito l'impegno a conferire il mandato collettivo alla capogruppo mediante una scrittura priva di data certa anteriore al termine ultimo di presentazione delle offerte, con conseguente violazione dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui il soccorso istruttorio consente l'integrazione anche dell'impegno a conferire mandato collettivo al capofila del costituendo RTI, purché la relativa documentazione abbia “... data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte ...”.

15.1) In particolare l'RTI (...) ha presentato la domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato all'avviso pubblico appositamente predisposto per le istanze dei costituenti RTI e, in tale domanda:

- ha precisato quale soggetto sarebbe stato il “*capofila del Raggruppamento temporaneo*” (...) e quale componente avrebbe agito come mandante (...);
- non ha, tuttavia, allegato alla documentazione amministrativa un separato atto contenente il formale impegno a conferire il citato mandato collettivo, mancanza che ha indotto commissione di gara ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, richiedendo la presentazione di tale atto.

Successivamente il controinteressato ha presentato la scrittura privata contenente il citato “impegno” portante la data dell'1.9.2023 e l'“autentica” di un avvocato, ma l'RTI ricorrente, con il motivo in esame, ha lamentato l'inesistenza di un impegno a conferire il mandato alla capogruppo del costituendo RTI redatto anteriormente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, atteso che la scrittura privata contenente tale impegno sarebbe priva di data certa: la citata “autentica”

dell'avvocato non ha conferito alcuna certezza alla data perché il potere di certificazione previsto dall'art. 83 C.p.c. è riconosciuto agli avvocati unicamente nell'ambito del processo (cfr. Cass., sez. lav., 16.4.2003, n. 6047; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 11.10.2012, n. 1755).

Il motivo non è fondato.

15.2) In primo luogo si conviene con il ricorrente RTI che l'irrituale "autenticazione" apposta in calce al documento da un avvocato ai sensi dell'art. 83 C.p.c. non dispieghi alcun effetto certificatorio fuori dall'ambito processuale.

Ciò, tuttavia, non esclude che l'esistenza dell'impegno dell'impresa mandante a conferire mandato e dell'impresa mandataria e/o della data certa della scrittura privata anteriore al termine di presentazione delle offerte, possano essere desunte *aliunde* da fatti idonei.

15.2.a) In primo luogo, con riguardo alla possibilità di desumere l'esistenza dell'impegno a conferire mandato dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la giurisprudenza ha precisato che *"L'impegno della mandante a costituire il RTI e a conferire mandato speciale alla mandataria - qualora l'impegno medesimo sia stato regolarmente presentato e sottoscritto espressamente solo da quest'ultima- ben può essere desunto aliunde dal complesso delle componenti amministrativa, tecnica ed economica dell'offerta, laddove le prestazioni promesse ed i ruoli funzionali dei singoli componenti il costituendo raggruppamento siano chiari, non lascino spazio ad incertezze e non riducano le garanzie di serietà ed affidabilità dell'offerta per l'amministrazione. Sussistendo tali presupposti, peraltro, si assicura alla stazione appaltante la preesistenza dell'impegno citato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, elemento che deve emergere con chiarezza, pena l'illegittima integrazione del contenuto dell'offerta stessa"* (T.A.R. Valle d'Aosta 17.3.2023 n. 19).

Altrettanto chiaramente è stato precisato che l'impegno al conferimento del mandato in parola *"si evince dalle dichiarazioni contenute nel DGUE del raggruppamento controinteressato, dal quale risulta che l'operatore economico partecipa alla procedura nell'ambito di un costituendo raggruppamento ... con specificazione del soggetto capofila/mandatario ... e*

degli altri partecipanti Il DGUE è stato sottoscritto da tutti i componenti, il che rende inequivoca la volontà degli stessi ad impegnarsi rispetto alle dichiarazioni rese in detto documento, anche a prescindere da una distinta e ulteriore dichiarazione in tal senso” (T.A.R. Marche, sez. I, 11.12.2019, n. 774; in terminis cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 28.2.2019, n. 1413).

Ebbene nel caso di specie la domanda di partecipazione dell’RTI controinteressato:

- contiene l’espressa dichiarazione secondo cui l’istanza di partecipazione è presentata dalla “(...) S.r.l. ... *Capofila di raggruppamento temporaneo delle seguenti associazioni: n. 1 (...) S.r.l. ... n. 2 ... (...)*”;
- è stata sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambi gli enti in questione.

Poiché *“le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.)”* (cfr. ancora T.A.R. Valle d’Aosta n. 19/2023), dai citati caratteri della domanda di partecipazione si evince l’univoca volontà di entrambi i soggetti di assumere l’impegno di partecipare congiuntamente alla gara e di costituire (in caso di aggiudicazione) un RTI di cui sono stati precisati sia i componenti che il soggetto da designare come capofila/mandatario.

Ne consegue che il suddetto “impegno” di conferimento del mandato si evince dalla stessa domanda di partecipazione da cui mutua la tempestiva data di presentazione, a prescindere dalla scrittura privata dell’1.9.2023.

15.2.b) Con riguardo alla possibilità di desumere la data certa della scrittura privata dell’1.9.2023 da altri fatti idonei, si rileva che l’art. 2704 c.c., rubricato *“Data della scrittura privata nei confronti dei terzi”*, stabilisce che *“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro*

fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.

Pertanto la certezza della data può essere desunta anche da “*un altro fatto*” idoneo e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “*L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata*”(Cass. civ. sez. trib. 21.7.2021, ord. n. 20813; Cass. civ. sez. VI, 12.9.2016, n.17926).

Nel caso di specie il tenore delle citate dichiarazioni rese dalle parti nell'istanza di partecipazione alla gara (cfr. punto 15.2.a) lasciano desumere la chiara volontà dei soggetti controinteressati di obbligarsi a conferire il citato mandato fin dalla data della (tempestiva) di presentazione della domanda di partecipazione, con conseguente legittima partecipazione alla gara.

15.3) Ne consegue che l'RTI (...) ha tempestivamente presentato l'impegno al conferimento del mandato per la costituzione del raggruppamento, con conseguente infondatezza del motivo in esame.

16) Con il SECONDO MOTIVO del ricorso principale – dedotto in via gradata – è stata censurata l'attribuzione di alcuni punteggi tecnici in quanto asseritamente errati o irrazionali, ritenendo che la loro corretta valutazione avrebbe comportato l'assegnazione di un punteggio al ricorrente sufficiente a determinare il posizionamento al primo posto in graduatoria.

16.1) Preliminarmente si osserva che, come detto nelle premesse, tra ricorrente e controinteressato vi sono ben 25,668 punti di differenza sicché, al fine della “*prova di resistenza*”, dovrebbero risultare errori di attribuzione dei punteggi idonei a determinare la riassegnazione a favore della ricorrente di un punteggio superiore a tale soglia.

Tale impresa è resa ancor più ardua dal fatto che con il ricorso sono stati contestati

unicamente i punteggi tecnici e non quelli economici giacché, come correttamente eccepito in udienza dal controinteressato, le considerazioni svolte dalla ricorrente principale in relazione ad un generico ricalcolo del punteggio economico, sono inammissibili perché contenute unicamente nella memoria non notificata del 17.4.2024 (punto II.4) e nella memoria di replica del 22.4.2024, parimenti non notificata (pagina 7).

16.2) Il motivo è inammissibile per difetto di prova di resistenza perché le censure sull'attribuzione del punteggio che, in ipotesi, potrebbero determinare una riassegnazione di oltre 25,668 punti, non colgono nel segno.

16.3) In primo luogo la ricorrente ha censurato l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 1.7 in quanto i punti a disposizione (fino a 20) avrebbero dovuto essere attribuiti al solo ricorrente, con sottrazione dei 18 punti attribuiti al controinteressato.

Il criterio in questione riguarda il progetto di riqualificazione dell'impianto che avrebbe dovuto essere “*redatto da tecnico abilitato agli interventi proposti e sottoscritto per veridicità dei contenuti*”, mentre secondo l'RTI ricorrente non sarebbe stato redatto da un professionista abilitato.

La censura è infondata giacché dalla documentazione versata in giudizio si evince che il progetto allegato all'offerta del controinteressato reca il timbro e la sottoscrizione dei due progettisti arch. (...) e (...) che, come dimostrato dalla documentazione in atti, sono abilitati alla progettazione in questione, talché l'attribuzione dei 18 punti all'RTI controinteressato appare corretta.

18.4) La mancata attribuzione al ricorrente del punteggio relativo a tale criterio appare decisiva.

Ad abundantiam si esaminano, comunque, anche i seguenti ulteriori criteri.

a) Infondate appaiono anche le doglianze relative al criterio 1.5 concernente il periodo di “gestione” di impianti sportivi in merito al quale al ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio perché esso in sede di domanda ha dichiarato di

“*utilizzare*” vari impianti sportivi ma non di “*gestirli*” e, per l’impianto di Sanremo/Valle Armea, ha dichiarato che pur “*non avendone una vera e propria gestione*” avrebbe comunque coordinato i “*vari aspetti della struttura*”.

In tale situazione la ricorrente ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio (*rectius*: procedimentale, trattandosi di profili relativi all’offerta) perché dai documenti allegati si evincerebbe che la dichiarata utilizzazione consisterebbe in realtà in una *gestione*.

La doglianza è infondata.

Preliminarmente si rileva che la giurisprudenza, sulla base dei principi di autoresponsabilità e diligenza degli operatori economici che partecipano alle pubbliche selezioni, ha ritenuto che tali soggetti rispondano del loro operato anche per le fasi genetiche delle gare pubbliche tra cui quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla selezione e che, in tale prospettiva, “*i concorrenti non possono pretendere di scaricare sull’amministrazione problemi che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando la diligenza esigibile da un operatore qualificato, qual è l’impresa che partecipa ad una gara pubblica. Ne consegue che nessun onere di accertamento dell’esistenza del requisito, al di là di quello dichiarato in sede di gara, esistesse in capo alla stazione appaltante*” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna sez. I, 28.11.2023 n. 707; TAR Piemonte, sez. I, 4.7.2022 n. 616; T.A.R. Lazio, sez. II, 9.8.2019, n. 10499).

In tale ottica, pertanto, in presenza di una chiara dichiarazione dell’offerente non si può imputare al Comune l’omessa attivazione del soccorso procedimentale.

Nel caso di specie, comunque, il ricorrente ha dichiarato di utilizzare (non di gestire) alcune strutture e per una in particolare ha affermato di non averne una vera e propria gestione, ma di effettuare in linea di fatto solo alcune delle attività che connotano la gestione, così escludendo anche per quest’ultima la qualificabilità del rapporto in termini di gestione di un impianto sportivo che è caratterizzata dalla conduzione contrattuale della struttura con cura sistematica e professionale di tutti gli adempimenti che ne conseguono.

In effetti, anche esaminando i singoli documenti allegati, si evince che essi riguardano solamente la fruizione di strutture sportive in alcune determinate fasce orarie, ossia un *utilizzo* limitato della struttura e non la sua *gestione* (cfr.doc 3 del ricorrente, pagine 47-59) e in un caso riguardano la locazione ad uso commerciale di una palestra (pagine 59-62) che riguarda appunto l'utilizzo dell'impianto.

Infine – e in ogni caso - anche volendo ammettere che detta locazione sia equiparabile ad una gestione, essa è iniziata solo nel 2023 e, in applicazione del criterio in esame, potrebbe portare all'attribuzione di 2 soli punti i quali sono palesemente inidonei a mutare il posizionamento in graduatoria del ricorrente.

b) Irrilevanti appaiono anche le censure relative al criterio 1.3 sulla storicità e continuità organizzativa.

L'RTI ricorrente ritiene errata l'attribuzione alla controinteressata del massimo punteggio di 12 perché la costituzione della (...) sarebbe avvenuta solo nel 2009 e non nel 1969, con spettanza di soli 8 punti anziché dei 12 attribuiti.

Orbene, in disparte il fatto che il differenziale di 4 punti è irrilevante a fronte degli oltre 25 punti che separano la ricorrente dalla controinteressata, la doglianza appare comunque infondata.

Le parti resistenti hanno dimostrato come la (...) discenda dall'Associazione sportiva dilettantistica (...) istituita nel 1969 di cui conserva – a riprova della continuità organizzativa - il numero di matricola 68185 attribuito dalla F.I.G.C..

Il fatto che per l'Associazione (...) non sia stato rinvenuto il codice fiscale attiene semplicemente al fatto che tale strumento identificativo è stato istituito con il D.P.R. n. 605 del 29.9.1973, quindi successivamente alla fondazione della (...) avvenuta nel 1969.

c) Infine sono inammissibili anche le doglianze in merito alla valutazione del criterio 1.1 relativo all'esperienza nella promozione sportiva giovanile (massimo di 16 punti). La ricorrente ritiene errata l'attribuzione ad entrambi i candidati del massimo punteggio, ma ciò costituisce una inammissibile interferenza con la

valutazione tecnica operata dalla commissione.

19) Dall'infondatezza del ricorso principale discende l'improcedibilità del ricorso incidentale per difetto d'interesse dell'RTI controinteressato, conservando esso il bene della vita.

20) Dalla reiezione della domanda impugnatoria discende, altresì, l'infondatezza delle restanti domande risarcitorie (sia in forma specifica che per equivalente) e di accertamento di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

21) In conclusione:

- il ricorso principale deve essere respinto (sia nella parte impugnatoria, che con riguardo alle domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente e di accertamento di inefficacia del contratto eventualmente stipulato);

- il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

22) La particolarità della vicenda e la natura delle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Liliana Felletti, Presidente FF

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore

Davide Miniussi, Referendario

L'ESTENSORE

Marcello Bolognesi

IL PRESIDENTE

Liliana Felletti

IL SEGRETARIO